

quarto. Egli è perciò che nell'interesse del contribuente, che può essere da un giorno all'altro ridotto così ne' suoi redditi, io insisto che si debbe modificare la misura che è prescritta nell'articolo 21.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io faccio osservare che facendo una legge organica, la quale debba durare, non si può aver riguardo ai casi eccezionali o particolari.

Oltre a ciò l'articolo, come è disposto, è favorevole al fisco o è favorevole al contribuente? Evidentemente è favorevole al contribuente, imperocchè si dice che si fa luogo a parziali revisioni ogniqualvolta venga dimostrato che il reddito lordo d'un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo.

Ora io domando: i redditi degli edifici vanno aumentando o diminuendo? Evidentemente i valori delle case vanno crescendo, prendendo il complesso del regno, rispetto alle finanze, di modo che se permettete all'agente delle finanze, che tutte le volte che l'aumento di questi fitti è salito al 20 per cento, intervenga ed insista per l'aumento d'imposta, certamente la finanza lucrerà assai più che non quando dovesse aspettare il 30 per cento.

Io quindi credo che sia più nell'interesse del contribuente in generale, il lasciare l'articolo com'è redatto. Quanto ai casi particolari poi io credo che sia meglio provvedere con particolari disposizioni, ma non ritengo che sarebbe opportuno il toccare una legge organica per considerazioni speciali.

**PRESIDENTE.** Persiste il deputato Massa nella sua proposta?

**MASSA.** Poichè qui si tratta delle massime generali, io lascio che si voti l'articolo 21 qual è, salvo a vedere se sarà il caso di disposizioni speciali.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altra osservazione, metto a partito l'articolo 21.

(È approvato.)

« Art. 22. Nel termine di due anni dalla promulgazione della presente legge cesseranno tutte le esenzioni temporanee dall'imposta sui fabbricati, le quali, in forza del loro titolo costitutivo, avessero una maggior durata.

« Questa disposizione non sarà applicabile alle esenzioni stipulate per contratto a titolo corrispettivo. »

**MABI, relatore.** Ho necessità di fare, intorno a questo articolo, alcune dichiarazioni che forse potranno risparmiarne una più lunga discussione.

La Commissione, come sa bene la Camera, ha accettato questo progetto di legge, che è stato elaborato da una Commissione governativa, nominata dal precedente Ministero. Non è opera sua. Nè dico questo per censurare in modo alcuno il presente progetto di legge, chè anzi lo ritieni come uno dei migliori che siano stati proposti alla discussione del Parlamento. Dico questo soltanto per giustificare una osservazione che aggiungo, ed è che forse la disposizione di quest'articolo 22 rimane inutile, e forse ancora improponibile dopo gli articoli 10 e 11 della legge 14 luglio 1864 sul conguaglio dell'imposta prediale.

La Commissione vostra si era studiata di temperare con una qualche equità la disposizione dell'articolo proposto dal Ministero. Esso avrebbe voluto l'abolizione assoluta, indistinta di tutte le esenzioni temporanee dall'imposta dei fabbricati.

Ripugnando alla Commissione la retroattività della legge, aveva proposto per lo meno, onde temperare il rigore della proposta ministeriale, di distinguere tra le esenzioni concesse per legge e le esenzioni stipulate per patto; ed avrebbe concordato che le prime dovessero cessare, come nell'articolo si dice, nel termine di due anni, ma che le esenzioni stipulate per contratto a titolo oneroso dovessero rispettarsi. Ora, tornando ad esaminare gli articoli 10 e 11 della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, la Commissione dubita seriamente che la questione sia, non che pregiudicata, decisa, poichè l'articolo 10 dice:

« Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione. »

L'articolo 11 aggiunge:

« Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili sin qui esenti, di qualunque natura e provenienza. »

Mitiga poi la durezza di questa disposizione aggiungendo:

« Essi però non pagheranno per gli anni 1864, 1865 e 1866 che i due terzi dell'imposta medesima. »

La locuzione adoperata dalla legge del conguaglio in questi due articoli è così generica ed effrenata che può ritenersi essere le precedenti esenzioni oramai definitivamente abolite.

La Commissione vi fa questa avvertenza in linea di dubbio, ma dubbio grave, dubbio serio. E inclina a considerare come irretrattabilmente abolite tutte le esenzioni concesse da leggi anteriori, ma non crede per questo che neppure dagli articoli 10 e 11 della citata legge siano rimaste pregiudicate le esenzioni patuite per contratto a titolo corrispettivo.

Se adunque la Camera sarà dello stesso avviso, se riterrà che con gli articoli 10 e 11 della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria non siasi inteso di estendere l'abolizione anche alle esenzioni convenute per contratto a titolo corrispettivo, la Commissione ben volentieri accetterà questa interpretazione; e in tal caso terrà ferma l'aggiunta che aveva proposta all'articolo 22.

**PRESIDENTE.** Il deputato Chiaves ha la parola.

**CHIAVES.** L'articolo 10 della legge sul conguaglio provvisorio usa la parola *privilegi*; vi è aggiunta bensì la frase: *e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria*, ma certamente sempre seguendo quell'ordine di idee a cui appartiene il concetto del privilegio. Invece, nel concetto che la Commissione avrebbe tradotto nell'alinea che aggiunse, così concepito: « Questa disposizione non sarà applicabile alle esenzioni stipulate per contratto a titolo corrispettivo, » io vedo un diritto acquistato da un terzo, il quale se gode una esenzione, ne ha pur pagato il prezzo.